

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FIERASCENA

ART.1 - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Al sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "FIERASCENA", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gorizia.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Gorizia non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "FIERASCENA APS" oppure "FIERASCENA associazione di promozione sociale".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta al registro regionale, previsto dalla Legge 383 del 2000.

ART. 2 – CARATTERE E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione culturale denominata "Fierascena" è un'Associazione apolitica e apolitica, svolge attività di utilità sociale attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative, mediante modalità di realizzazione degli scopi sociali ispirate al rispetto dei principi di pari opportunità tra uomini e donne e dei diritti inviolabili della persona, attraverso le pratiche artistiche e culturali.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli o/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché ad Associazioni, Enti ed Istituzioni con scopi artistici, culturali, sociali ed umanitari. La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo ed è regolata a norma del Titolo II Capo III articoli 36 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di ottenimento del riconoscimento da parte dell'autorità governativa, dalle disposizioni di cui al Titolo II Capo II, articoli 14 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente statuto.

ART.3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apolitica e acconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Essa opera nei seguenti settori:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- a) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

Finalità dell'associazione:

L'Associazione ha lo scopo istituzionale di svolgere attività volte alla ricerca, promozione, sviluppo e diffusione del Teatro e della cultura in genere, con particolare riferimento a progetti realizzati per la promozione e il sostegno delle comunità giovanili, a progetti volti alla riabilitazione e recupero della popolazione detenuta attraverso iniziative sociali e culturali varie, a progetti realizzati per il sociale e la cooperazione internazionale in favore di Paesi in via di sviluppo.

ART.4 - ATTIVITÀ

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, documentari e simili;
 - b) attività di formazione per operatori di teatro sociale;
 - c) organizzazione di un "centro studi" e di corsi di aggiornamento teorici e pratici per l'operatore di teatro sociale;
 - d) attività editoriali per la diffusione della cultura teatrale e dei materiali raccolti durante le attività svolte; e) attività di riabilitazione e recupero della popolazione detenuta attraverso iniziative sociali e culturali varie, in collaborazione o in gestione di servizi con e per le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni che già vi operano;
 - f) attività rivolte alle categorie a rischio di esclusione e alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari in collaborazione o in gestione di servizi con e per le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni che già vi operano;
 - g) attività di cooperazione fra i popoli con iniziative sociali e culturali, in collaborazione o in gestione di servizi con e per le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni che già vi operano;
 - h) Produzione, allestimento, rappresentazione e gestione, sul territorio locale, provinciale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, di spettacoli, eventi e manifestazioni teatrali e culturali in genere;
 - i) studio, ricerca, sviluppo, promozione, coordinamento, gestione, allestimento e realizzazione, di video, film, spettacoli, concerti, rassegne, festivali, manifestazioni, mostre, ed eventi di grande respiro e risonanza nazionale ed internazionale in collaborazione o in gestione di servizi con e per le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni che già vi operano;
 - j) fare quanto altro inerente lo spettacolo e la cultura in genere con qualsiasi mezzo;
- Al fine di fornire questi servizi ai soci e ad un pubblico più ampio si potranno costituire comitati scientifici e specifici gruppi di lavoro.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Norme sul volontariato

ART.5 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscriverne in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 7 - L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART.8 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alla quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consigliari notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

ART.9 - L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle

adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservate nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART.10 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART.11 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono le loro attività in modo non occasionale.

ART.12.- NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Associati, organi dell'Associazione e attività assembleari

ART. 13 - AMMISSIONE E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Sono accettati quali associati dell'Associazione i cittadini italiani e stranieri che condividono le finalità ed i principi statuari, i quali accettando le regole di funzionamento dell'Associazione dichiarano di prestare la loro attività per il raggiungimento dello scopo sociale. Gli associati possono accedere all'Associazione presentando domanda d'ammissione in cui dichiareranno le proprie generalità e l'impegno a rispettare le norme regolamentari e statutarie; ammissione che dovrà essere esaminata dal Consiglio Direttivo quale unico Organo competente a deliberare in materia.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un qualsiasi periodo temporaneo, senza alcun pregiudizio con riferimento alla facoltà di recesso dell'associato, che può essere esercitata in qualunque momento.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiormente l'esercizio del diritto di voto in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, nonché il diritto di elezione attivo e passivo in ogni Organo sociale. Il diritto di voto degli associati minorenni è attribuito ai sensi dell'art. 326 C.C. agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

L'acquisizione dello status di associato consente la possibilità di esercitare i diritti d'informazione e controllo stabiliti dalla legge con riguardo alla documentazione amministrativa, alle delibere, alla consultazione dei libri sociali ed ai rendiconti consuntivi e preventivi annuali, nonché all'ottenimento di informazioni attinenti singoli progetti o attività dell'Associazione.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo del 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 – DOVERI E RECESSO/ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero, volontario e gratuito nella misura determinata dalle esigenze e disponibilità personali, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto, della Legge, delle norme regolamentari e delle deliberazioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

L'associato è tenuto a mantenere un comportamento corretto, secondo buona fede, onestà, probità e rigore morale, sia nelle relazioni con gli associati, sia nei rapporti con i terzi ed astenersi da qualsiasi atto che possa recare danno all'Associazione.

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

1. in caso di comportamento diffidente, che rechi pregiudizio agli scopi e al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione;
2. dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto con effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato;
3. decadenza, per effetto della perdita dei requisiti elencati ai commi precedenti del presente articolo;
4. morte.

ART. 15 – CATEGORIE DI ASSOCIATI

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

1. Soci Fondatori: rappresentano tale categoria coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione ed in quanto tali non sono soggetti ad iscrizione annuale; mantengono la qualità di socio con perpetuità, salvo i casi di perdita della qualità suddetta come indicati ai numeri nn 1, 2 e 5 dell'ultimo comma dell'art. 5.
2. Soci ordinari: rappresentano tale categoria coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea degli associati secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
3. Soci onorari: persone, enti pubblici e privati o istituzioni che abbiano contribuito in maniera importante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione e alla crescita dell'Associazione. Essi hanno carattere permanente.
4. Soci aderenti: coloro i quali partecipano alla vita dell'Associazione con proposte ed attività saltuarie, contribuiscono a migliorare l'organizzazione sociale ma non possono ricoprire cariche sociali né hanno diritto di voto. Non sono tenuti a versare la quota associativa.

ART. 16 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si compone dei seguenti Organi:

1. L'Assemblea generale degli associati;
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente

Tutte le cariche sociali conferite attribuiscono il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione ed alla corrispondenza di un eventuale gettone di presenza determinato dall'Assemblea generale.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione elettorale attivo e passivo.

ART. 17 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano nel quale vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria, entro il quarto mese della chiusura dell'esercizio, per

L'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo o per la nomina delle cariche sociali, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure mediante preventiva richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo degli associati.

ART. 18 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione degli associati per le Assemblee ordinarie e straordinarie è disposta dal presidente, sentito il Consiglio Direttivo, e si adempie con il recapito dell'avviso di convocazione, da realizzarsi a cura del Consiglio Direttivo con lettera semplice, fax, posta elettronica, nonché per affissione nella sede locale, rispettivamente almeno 10(dieci) e 20(venti) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Nell'eventualità che il Consiglio Direttivo sia dimissionario quest'ultimo deve adempiere entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni alla convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Nell'avviso di convocazione sono elencati i punti caratterizzanti l'ordine del giorno, come formulati dal presidente e dal Consiglio direttivo, ai quali in assemblea, dovranno essere inserite tutte le modori richieste, presentate o sostenute da un quinto degli associati.

L'Assemblea può essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto e dalla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

ART. 19 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria risulta regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza assoluta degli associati, ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega almeno i due terzi dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci con diritto di voto presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione, o, in sua assenza dal Vice Presidente e, qualora fosse necessario, da altra persona scelta dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea dovrà essere affiancato dal Segretario in carica e da altra persona presente in Assemblea e nominata dal Presidente, il quale dovrà provvedere alla redazione del Verbale, da iscriversi successivamente in apposito registro, sottoscritto dall'estensore e dal Presidente e da quest'ultimo conservato presso la sede sociale.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni assunte in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto; le quali deliberazioni, insieme al Verbale dell'Assemblea, dovranno essere liberamente disponibili per la consultazione e la riproduzione in copia a spese dell'associato richiedente.

L'ammissibile l'intervento in Assemblea dell'associato per delega da conferirsi per iscritta esclusivamente ad altro associato, con l'obbligo di non assumere più di una delega per associato.

ART. 20 - FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le Votazioni dell'Assemblea avverranno su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto, modalità quest'ultima adottata in occasione della elezione di cariche sociali, della votazione concernente la qualità delle persone e qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

ART. 21 - COMPETENZE ASSEMBLEARI

All'Assemblea riunita in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

1. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 22 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione dell'Associazione, è un Organo collegiale composto da un numero minimo di 3 (tre) e massimo di 10 (dieci) membri compresi il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente con funzioni di Segretario e il Tesoriere, e viene eletto ogni tre anni dall'Assemblea.

Tale organo ha il compito di conseguire gli scopi dell'Associazione nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri attinenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

È convocato su iniziativa del Presidente almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario mediante recapito di lettera semplice, fax o e-mail contenente l'ordine del giorno e delibera a maggioranza dei presenti con l'avvertenza che, a parità di votazione, il voto del Presidente vale doppio.

Esso ha il compito di:

1. convocare l'Assemblea;
2. predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
3. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
4. dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
5. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con i primi tra coloro che siano risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultanti. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente, in misura non superiore al 40% in sostituzione di dimissionari e di decaduti.

6. ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
7. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
8. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente e da qualsivoglia componente del Consiglio Direttivo;
9. procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
10. in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
11. deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati;
12. deliberare sull'adesione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa;
13. redigere l'eventuale regolamento interno;
14. procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione, dipendenza o altro;
15. irrogare sanzioni disciplinari.

ART. 23 - COMPOSIZIONE, RIUNIONI E FACOLTÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni, con la facoltà di rielezione dei componenti in occasione del rinnovo, eleggendo, all'atto della costituzione, il Vice Presidente con funzioni di segretario ed il Tesoriere-economo quali membri del Consiglio Direttivo dotati di attribuzioni autonome.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentrano gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio mentre a parità di voti la nomina spetta all'associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione subentrando al Consigliere cessato per il periodo residuo di esistenza del Consiglio.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo assunto per atto volontario dallo stesso o per mancanza di più della metà dei suoi membri, in attesa della elezione del nuovo Organo direttivo, rimane in carica per la gestione della ordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti effettivamente in carica il presidente provvedendo ad indire l'Assemblea generale affinché quest'ultima disponga in merito alla sua sostituzione.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nel periodo di esistenza dell'Organo direttivo viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni purché non vi siano situazioni che implicano l'esistenza di conflitto di interessi.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario sulle quali i consiglieri sono tenuti alla massima segretezza essendo di esclusiva facoltà del Consiglio indicare le deliberazioni cui è opportuno e conveniente provvedere alla pubblicità.

Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere nonché avvalersi della collaborazione di professionisti o imprese esterne all'Associazione o commissioni consultive e/o di studio composte di soci e non soci attribuendo, nel caso ne navviti la necessità e per mezzo del Presidente, a terzi il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 24 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, eletto in Assemblea in concomitanza con l'elezione del Consiglio Direttivo, rappresenta agli effetti di legge l'Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio, con potere di firma degli atti processuali sia di natura contrattuale che processuale.

Il Presidente dell'Associazione rimane in carica tre anni, con facoltà di rielezione, convoca o presiede il consiglio Direttivo e l'Assemblea, sovraintende all'attuazione delle deliberazioni degli organi citati, con facoltà di delega nei confronti dei singoli Consiglieri circa l'espletamento dei propri compiti in via temporanea o permanente, adottando, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla loro emanazione.

Il Presidente è dotato del più ampio potere di gestione sia con riferimento all'esecuzione delle delibere consiliari, compiendo tutti gli atti, contratti, operazioni ed affari ritenuti necessari per l'esecuzione delle

medesimo anche in assenza di indicazioni precise da parte del Consiglio con il vincolo del rispetto dei fini sociali, sia con riferimento alla gestione delle disponibilità patrimoniali e finanziarie dell'Associazione, mediante l'adozione di provvedimenti controfirmati dal Tesoriere-economo.

Nell'eventualità che il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione, il cui intervento rappresenta per i terzi prova dell'impedimento momentaneo all'esercizio del Presidente.

ART. 25 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente funge da Segretario dell'Associazione e dirige gli Uffici dell'Associazione, provvedendo al disbrigo degli affari ordinari e svolgendo ogni altro compito a lui demandato dal presidente o dal Consiglio Direttivo, dei quali riceve le direttive necessarie per l'attuazione pratica delle decisioni consiliari.

In particolare è chiamato a redigere ed aggiornare il Libro degli associati, cura la redazione dei Verbali dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo e del relativo libro delle adunanze, attende alla corrispondenza, trasmette gli inviti e organizza le adunanze degli Organi di cui agli art. 11 e 18 e provvede alla gestione dei rapporti con altre Associazioni, pubbliche amministrazioni, Enti locali, istituti di credito e quant'altro.

ART. 26 - IL TESORIERE ECONOMO

Il tesoriere-economo provvede alla gestione amministrativa dell'Associazione, in quanto redige la contabilità, effettua le relative verifiche, predispone il bilancio consuntivo e preventivo accompagnandoli da apposita relazione, provvede al pagamento delle spese ed alla raccolta delle quote sociali e delle eventuali donazioni o atti di liberalità di cui l'Associazione è beneficiaria, nonché ha facoltà di gestione delle disponibilità patrimoniali e finanziarie mediante l'emanazione di atti controfirmati dal Presidente dell'Associazione.

ART. 27 - DISPONIBILITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'insieme dei beni e/o tali ed immobili che pervenivano all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale di cui la stessa risulta beneficiaria i quali devono essere vincolati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
2. dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
3. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
4. da versamenti volontari degli associati;
5. da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli Enti locali, degli Istituti di credito e di altri Enti in genere;
6. da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
7. da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
8. da donazioni e lasciti;
9. da contributi di imprese e privati;
10. da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie di natura commerciale o produttiva a carattere marginale;
11. da rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati;
12. da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
13. da altre fonti di finanziamento, le cui modalità di ripperimento siano deliberate dal Consiglio Direttivo al fine di perseguire gli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo si riserva di rifiutare qualsiasi mezzo finanziario che giudicherà strumentale a realizzare un condizionamento dell'attività e delle scelte degli Organi dell'Associazione rispettando il vincolo statutario che impone all'Associazione di non impegnare i mezzi finanziari suddetti in attività che prevedano la corresponsione di un finanziamento.

ART. 28 – BILANCIO, ESERCIZIO FINANZIARIO E DISTRIBUZIONE DI UTILI.

L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) di ogni anno e termina il 31 (trentuno) dicembre.

Per ogni esercizio, ad opera del Consiglio Direttivo, dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

A fronte di particolari esigenze, su delibera del Consiglio Direttivo, i termini di cui sopra, entro quali approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, possono essere prorogati di 2 (due) mesi.

I bilanci ed i relativi allegati devono essere depositati presso la sede sociale nel 20 (venti) giorni precedenti l'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione degli stessi e posti a libera consultazione degli associati richiedenti.

All'Associazione è fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; mentre è vincolata a provvedere alla destinazione degli utili o avanzi di gestione alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, anche provvedendo alla formazione di riserve o fondi di rischio apposti se ritenuto necessario al fine di garantire il normale svolgimento dell'attività dell'Associazione.

ART. 29. - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI AL PATRIMONIO SOCIALE.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento e di esborsi ulteriori rispetto ai versamenti "una tantum" che l'Assemblea ordinaria può disporre in occasione di particolari momenti di vita dell'Associazione, in relazione alla realizzazione di progetti specifici o, allo scopo di finanziare eventuali disavanzi, oltre ai versamenti volontari effettuati dal socio.

Tali versamenti sono da considerarsi non rivalutabili ed a fondo perduto in quanto non ripetibili in nessun caso e non attribuiscono alcun diritto di partecipazione diverso da quelli previsti all'Art. 4 e non possono essere considerati quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare od universale, né per atto tra vivi o mortis causa.

ART. 30 – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea generale riunita in seduta straordinaria rispettando un quorum costitutivo di 2/3 (due terzi) degli associati regolarmente iscritti nel Libro degli Associati alla data dell'Assemblea e un quorum deliberativo dato dalla maggioranza dei votanti e vincolando ogni modifica o aggiunta realizzata al rispetto degli scopi sociali e alle disposizioni di legge esistenti.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere determinato per:

- 1.Impossibilità di raggiungere lo scopo istituzionale;
- 2.Impossibilità di funzionamento degli organi sociali;
- 3.Mancata pluralità degli associati;
- 4.Scioglimento volontario;
- 5.Scioglimento imposto dalla legge;

La delibera di scioglimento dell'Associazione è formalizzata con decisione favorevole assunta con il voto di almeno i 3/4 (tre quarti)degli associati convocati in Assemblea straordinaria e deve contenere la designazione di uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART. 31 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Qualunque controversia nata in relazione all'interpretazione, applicazione delle norme del presente Statuto, che può essere oggetto di compromesso considerando il valore e la natura della stessa, deve essere rimessa a giudizio insindacabile di un Arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito.

Farenzena

L'Arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti, mentre tale provvedimento deve essere assunto dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede dell'Associazione, nel caso le parti non arrivassero ad alcun accordo.

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.

GORIZIA 21.11.2022

FIRMATO IL PRESIDENTE

